

STATUTO

Art. 1) Denominazione ed emblema

- Denominazione -

E' costituita l'associazione nazionale non riconosciuta denominata

"STUDENTI CON LE STELLETTE APS"

- Emblema -

Con apposito regolamento approvato dalla Direzione Nazionale l'associazione adotta un proprio emblema.

Nell'ambito dello stesso regolamento la Direzione Nazionale approva le regole per l'utilizzo della denominazione e dell'emblema dell'associazione le cui disposizioni sono vincolanti per l'intera società nazionale.

L'associazione si impegna a tutelare la denominazione e l'emblema sopra descritti e a veicolare il significato.

In caso di uso illecito della denominazione e dell'emblema dell'associazione sopra descritti, si applicano le disposizioni previste dalla legge, dalle disposizioni interne, e dai regolamenti vigenti in materia.

Art. 2) Sede

L'associazione ha sede in Comune di Lurago D'Erba - via Galileo Galilei snc".

Le variazioni di indirizzo all'interno dello stesso Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto e sono deliberate dalla Direzione Nazionale.

Potranno essere istituite altrove sedi secondarie e rappresentanze.

Art. 3) Finalità e scopi dell'associazione

L'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale perseguite dall'associazione, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati, sono:

a) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

b) formazione extra-scolastica finalizzata alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

L'associazione facendo propri i valori delle Associazioni combattentistiche e d'arma, si prefigge lo scopo:

* di formare delle nuove coscienze nei giovani studenti e di educarle al civismo, alla legalità, all'amor patrio, al rispetto e alla solidarietà tra i cittadini;

* di concorrere alla ricerca di soluzioni finalizzate alla riduzione del disagio giovanile e del bullismo;

* di suscitare nei giovani studenti di ambo i sessi la curiosità e l'emozione di indossare un'uniforme, di fare propri i valori delle associazioni d'arma, di condividere lo spirito di corpo, di condividere con gli altri la soddisfazione di fare qualche cosa per chi ha bisogno e si trova in difficoltà;

* di arricchire i giovani studenti di un bagaglio di esperienze e conoscenze che possa essere loro di aiuto anche in funzione della scelta e del raggiungimento del loro orizzonte professionale;

* di difendere i valori della civile convivenza, delle radici cristiane, della Costituzione Italiana e dell'Unità Nazionale.

Per il perseguimento degli scopi di cui sopra l'associazione esercita, in via esclusiva o principale, le seguenti attività:

- organizzazione di settimane di formazione extra-scolastica di natura didattica e socio-conviviale per studenti delle scuole di ogni ordine e grado;
- organizzazione di momenti di partecipazione a stages operativi pubblici e privati;
- organizzazione di manifestazioni e di eventi culturali, conviviali, sportivi.

In via secondaria e strumentale rispetto alle attività di interesse generale sopra descritte ai punti a) e b), l'associazione può esercitare anche attività diverse nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia di Enti del Terzo Settore; in particolare la stessa potrà assumere ed organizzare ogni iniziativa direttamente connessa, accessoria ed integrativa alle sue finalità ivi compresa la vendita di beni mobili e l'erogazione di servizi di modico valore.

La Direzione Nazionale potrà individuare ulteriori attività diverse purchè secondarie e strumentali alle attività di interesse generale. Tali attività saranno normate da appositi regolamenti di settore.

Art. 4) Articolazione e principi fondanti di unità, di solidarietà e di autonomia.

L'associazione sviluppa la propria attività a livello orizzontale mediante l'adesione di Sezioni e a livello verticale promuovendo relazioni, iniziative e collaborazioni con il mondo delle Istituzioni e delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma.

L'associazione realizza il conseguimento delle finalità statutarie attraverso una concorde ed omogenea azione di tutte le sue componenti interne e di tutte le articolazioni esterne, mediante il comune impegno all'osservanza del presente statuto.

Tra il livello nazionale e il livello territoriale dell'associazione vige il vincolo della solidarietà, che si estrinseca nella condivisione dei valori fondanti e delle finalità istituzionali dell'associazione.

Il vincolo di solidarietà richiede a tutte le Sezioni l'obbligo di condividere le iniziative ed i progetti che la Direzione Nazionale elabora per lo sviluppo di ogni articolazione organizzativa istituzionale, per la formazione degli associati, dei collaboratori e per ogni altra iniziativa tesa a migliorare la qualità dei servizi e delle attività statutarie.

Tutte le Sezioni sono obbligate a sostenere economicamente e/o finanziare l'Associazione Nazionale nelle forme di contribuzione che saranno previste in apposito regolamento.

L'associazione riconosce alle Sezioni sia nei rapporti interni che nei rapporti intra associativi e nei rapporti verso terzi, piena autonomia amministrativa, contrattuale, giuridica e nei limiti stabiliti dalla legge per i vari tipi di associazione – riconosciute o non riconosciute - anche patrimoniale, nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 3.

L'uso della denominazione e dell'emblema dell'associazione nazionale è vincolato all'osservanza di quanto sopra.

Art. 5) Struttura associativa

L'associazione è strutturata su due livelli:

a) il livello nazionale, con i suoi organi di seguito previsti all'articolo 11, cui compete:

- la rappresentanza politica e giuridica, laddove è prevista, dell'associazione;
- stabilire gli obiettivi generali di attuazione delle finalità statutarie;
- definire le linee di indirizzo politico ed economico dell'associazione e l'approvazione delle relative strategie generali;
- promuovere e coordinare le iniziative di interesse di tutta l'organizzazione rispetto alle finalità statutarie;
- verificare la regolarità della vita delle Sezioni rispetto all'osservanza del presente statuto e dei vincoli di solidarietà sopra riportati;

- contribuire a risolvere, con le modalità più adeguate, i problemi di diversa natura che dovessero investire le Sezioni.

b) Il livello territoriale (Sezioni con o senza personalità giuridica), con i suoi organi previsti dal rispettivo statuto, cui compete:

- gestire, secondo i principi di autonomia sopra enunciati, la vita e l'attività della Sezione, coerentemente con i fini statutari dell'associazione;

- osservare le direttive degli organi del livello nazionale;

- assumere ogni iniziativa a valenza locale finalizzata allo sviluppo delle attività sezionali nell'osservanza delle leggi dello Stato e della Regione di appartenenza.

Art. 6) Associati

- Definizione -

Il termine associati indica le persone che, condividendo i principi emergenti nel presente statuto, collaborano attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione.

Sono associati i fondatori dell'Associazione Nazionale e coloro che successivamente alla costituzione vengono ammessi a farne parte.

Possono essere iscritti anche i minorenni che abbiano compiuto il diciassettesimo anno di età con il consenso scritto degli esercenti la potestà genitoriale.

I minori non possono esercitare il diritto di elettorato attivo e passivo fino al compimento della maggiore età.

Il numero di associati non può essere inferiore a sette persone fisiche o a tre associazioni di promozione sociale.

Nel caso in cui il numero degli associati divenisse inferiore a quello sopra stabilito esso dovrà essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore salvo formulazione di richiesta di iscrizione in altra sezione di detto Registro.

- Categorie di soci -

I soci si distinguono in:

- soci fondatori dell'associazione nazionale

- soci ordinari

- soci onorari

- soci sostenitori

Sono soci fondatori coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'associazione nazionale.

Sono soci ordinari coloro che previa domanda di ammissione e relativa accettazione da parte della Direzione Nazionale, entrano a far parte dell'Associazione al fine di svolgere attività in favore della stessa e partecipare ai progetti dell'Associazione mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità in modo personale e gratuito senza fini di lucro neanche indiretto.

Sono soci onorari dell'Associazione i Presidenti o i Coordinatori Provinciali di tutte le associazioni d'Arma che ne facciano richiesta presentando apposita domanda alla Direzione Nazionale.

Sono soci sostenitori coloro che partecipano solo occasionalmente alle iniziative e ai servizi offerti dall'associazione. Tale categoria di associati, dato il carattere puramente occasionale del rapporto associativo, non ha diritto ad alcun potere di elettorato sia passivo che attivo negli organi associativi nè tanto meno di essere convocata nell'assemblea sociale.

La Direzione Nazionale con apposito regolamento determina i termini e le condizioni per l'appartenenza dei soci alle diverse categorie.

E' in facoltà della Direzione Nazionale stabilire se del caso eventuali quote associative a carico delle diverse categorie di soci, fermo restando che i soci fondatori dell'associazione nazionale non dovranno mai essere obbligati al pagamento di alcuna quota associativa essendo gli ideatori del progetto.

Sono istituiti il Registro Nazionale dei Soci e il Registro Soci della Sezione, nei modi e forme previsti dal Regolamento Generale.

Il Registro Nazionale dei soci è la sommatoria dei singoli registri delle Sezioni.

Il Registro Soci della Sezione deve essere costantemente aggiornato, anche con una verifica incrociata con il Registro Nazionale, almeno una volta ogni sei mesi. L'aggiornamento del registro è comunque obbligatorio in vista della convocazione delle assemblee sociali nazionali e sezionali.

La gestione dei rapporti con i Soci avviene attraverso la Sezione di appartenenza.

Il livello territoriale e il livello nazionale collaborano per la promozione di iniziative per lo sviluppo della base associativa, per la diffusione delle comunicazioni interne e per ogni azione volta a consolidare lo spirito di appartenenza all'Associazione.

E' vietata la trasmissibilità delle quote sociali nonché il rimborso delle eventuali quote versate in caso di recesso del socio o di cessazione del rapporto associativo per qualsiasi causa.

Art. 7) Ammissione degli Associati

Chi vuole entrare a far parte dell'Associazione ne fa domanda alla Direzione Nazionale mediante istanza che contenga, oltre alle proprie generalità, un'esplicita adesione al presente statuto.

Sull'istanza si pronuncia la Direzione Nazionale con delibera motivata da adottarsi entro 60 (sessanta) giorni. In esito all'ammissione il richiedente è iscritto nel libro degli associati.

Il richiedente al quale sia stato comunicato il rigetto della domanda può chiedere, entro 60 (sessanta) giorni, che sull'istanza di ammissione si pronuncino i soci iscritti nel registro di sezione in apposita adunanza da convocarsi da parte della Direzione Nazionale.

La predetta adunanza sarà regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Detta adunanza delibera sia in prima convocazione che in seconda convocazione a maggioranza dei presenti.

Art. 8) Diritti e doveri dei soci

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone.

I Soci hanno diritto:

- a) alla partecipazione con pieno diritto e pari opportunità alla vita ed all'attività dell'Associazione;
- b) al libero accesso nel rispetto degli orari, ad ogni sezione e alla sede nazionale;
- c) ad assistere alle assemblee dei soci di qualsiasi sezione e a quelle nazionali;
- d) al godimento dell'elettorato attivo e passivo, se maggiorenni ed in possesso dei requisiti richiesti nel presente statuto;
- e) ad una informazione adeguata sulla vita associativa e sulle iniziative intraprese dagli organi sociali per il perseguimento degli scopi istituzionali;
- f) alla consultazione dei libri dell'Associazione (libro degli associati –Nazionale e di Sezione -, libro dei verbali dell'Assemblea Nazionale, libro dei verbali della Direzione Nazionale, libro verbali del Consiglio Nazionale) facendone richiesta alla Direzione

Nazionale, la quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti.

I soci hanno il dovere di:

- a) osservare lo statuto sociale, i regolamenti, le deliberazioni degli organi dell'Associazione;
- b) collaborare attivamente e personalmente al perseguimento dello scopo istituzionale e all'esercizio delle attività che ne sono l'esplicazione;
- c) evitare qualsiasi atto o azione diretta o indiretta che possa arrecare ingiusto danno morale o materiale all'Associazione e denunciare fatti, atti e notizie di cui sono a conoscenza, che possano ledere l'Associazione stessa.

Il Regolamento Generale stabilirà modalità e forme dell'esercizio dei diritti e dei doveri degli associati.

Art. 9) Rapporti con i soci

I rapporti con i Soci sono gestiti dalla Sezione territoriale di appartenenza, d'intesa con la Direzione Nazionale dell'Associazione. Le modalità di iscrizione e di cessazione sono contenute nel Regolamento Generale.

L'importo dell'eventuale quota sociale annua è unico per il territorio nazionale e viene stabilito dalla Direzione Nazionale.

Art. 10) Recesso ed esclusione

La qualifica di associato è a tempo indeterminato, ma l'associato può recedere in ogni tempo dall'associazione dandone comunicazione alla Direzione Nazionale con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell'avvenuta ricezione.

Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall'obbligo di pagare l'eventuale quota associativa per l'anno in corso, salva diversa deliberazione della Direzione Nazionale; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all'associazione.

L'associato che sia venuto meno in modo grave ai propri doveri derivanti dal presente statuto o che sia gravemente inadempiente rispetto alle obbligazioni proprie di ciascun associato può essere escluso dall'associazione.

In ogni caso è escluso dall'Associazione:

- l'associato che ha subito una condanna a titolo definitivo per reati contro la pubblica amministrazione o per altri delitti dolosi la cui condanna comporti l'interdizione dai pubblici uffici;
- l'associato che si sia fatto promotore di attività diffamatoria nei confronti dell'associazione, di singoli associati, o dei membri degli organi amministrativi e se esistenti di quelli di controllo;
- l'associato che non ha provveduto nei termini al versamento della eventuale quota associativa annuale.

L'esclusione avviene a seguito di deliberazione motivata della Direzione Nazionale; contro detta deliberazione è sempre possibile il ricorso all'Assemblea di Sezione.

I provvedimenti definitivi hanno effetto su tutto il territorio nazionale.

La perdita della qualità di associato implica la decadenza automatica da qualsiasi eventuale carica ricoperta negli organi dell'associazione.

Nel caso in cui siano venute a cessare le cause dell'esclusione l'associato può essere riammesso.

Art. 11) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Nazionale;
- b) il Consiglio Nazionale;

c) l'Organo di Amministrazione denominato Direzione Nazionale che nomina al suo interno il Presidente e il Vicepresidente dell'Associazione;

d) l'Organo di Controllo.

Art. 12) L'assemblea Nazionale

- Composizione –

L'Assemblea Nazionale è composta da:

a) membri di diritto che sono i soci fondatori dell'associazione Nazionale, i soci onorari e i componenti del Consiglio Nazionale costituiti fra l'altro dai componenti della Direzione Nazionale;

b) i soci ordinari e i delegati eletti che sono i soci eletti democraticamente dalle Sezioni tra i soci ordinari iscritti nell'apposito registro di sezione al 31 dicembre dell'anno precedente; si tratta dei delegati eletti nell'Assemblea Ordinaria annuale dei soci della Sezione.

Ciascuna Sezione ha diritto di far intervenire all'Assemblea Nazionale un delegato ogni 30 (trenta) soci di sezione. Nel caso in cui la Sezione abbia meno di 30 (trenta) soci, ha comunque diritto a far intervenire un delegato. Ciascun delegato esprime un solo voto, a meno che non sia portatore di deleghe;

c) l'organo di controllo se esistente.

L'elenco dei delegati eletti deve pervenire al Segretario Generale entro il ventesimo giorno antecedente la data di convocazione dell'Assemblea Nazionale.

Il Presidente dell'Assemblea Nazionale può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto.

- Convocazione e validità dell'Assemblea -

L'Assemblea Nazionale si riunisce in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il mese di maggio, ovvero in caso di motivate ragioni, entro centoottanta giorni dalla fine dell'esercizio, nella località proposta dal Consiglio Nazionale e deliberata dalla Direzione Nazionale.

L'Assemblea Nazionale deve inoltre essere convocata:

* ogni qualvolta la Direzione Nazionale ne ravvisi la necessità;

* quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno 1/6 (un sesto) degli associati aventi diritto al voto;

* quando lo richiedano almeno 1/10 (un decimo) delle Sezioni, con l'indicazione dell'argomento da trattare.

L'Assemblea Nazionale è convocata dal Presidente Nazionale, su deliberazione della Direzione Nazionale.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato e alle sedi delle singole sezioni a mezzo di posta elettronica ordinaria all'indirizzo comunicato dall'associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all'Associazione.

L'avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea.

L'Assemblea Nazionale si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti nel luogo fissato dall'Avviso di Convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dalla Direzione Nazionale, indicati nell'Avviso di Convocazione, le riunioni dell'Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in

audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

L'Assemblea in prima convocazione è valida se è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti modifiche dello Statuto occorre sempre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati

e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per le deliberazioni riguardanti lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre sempre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Per le deliberazioni di trasformazione, fusione e scissione dell'associazione occorre sempre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Non hanno diritto di voto i soci minori di età fino al compimento della maggiore età e i soci sostenitori.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti della Direzione Nazionale non hanno diritto di voto.

Ciascun membro (da considerarsi tale anche il delegato di sezione) esprime un solo voto a meno che non sia portatore delle deleghe. All'associato che sia un Ente del Terzo Settore è attribuito un voto plurimo in ragione di 1 (uno) ogni 20 (venti) associati con un massimo di 5 (cinque) voti.

Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta.

I delegati delle Sezioni possono farsi rappresentare, a mezzo delega scritta, esclusivamente da altro delegato della propria Sezione.

Nel caso in cui in funzione del numero dei soci della sezione, questa abbia diritto a fare intervenire un solo delegato, questi potrà conferire delega scritta ad altro associato.

I componenti del Consiglio Nazionale possono delegare in favore di altro Consigliere Nazionale eletto.

La delega deve essere speciale ed è apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Un delegato può ricevere al massimo 3 (tre) deleghe, ovvero 5 (cinque) deleghe nel caso che l'Associazione abbia non meno di 500 (cinquecento) associati.

L'Assemblea, come primo atto, nomina l'Ufficio di Presidenza composto da un Presidente, un Vice Presidente se necessario e un Segretario verbalizzante; provvede, quindi, se reputato necessario, a nominare gli scrutatori nel numero ritenuto opportuno.

Nei casi previsti dalla legge o qualora la Direzione Nazionale ne ravvisi l'opportunità la verbalizzazione dei contenuti dell'Assemblea può essere affidata ad un notaio.

Il voto si esercita in modo palese. Solo nel caso in cui le votazioni riguardino valutazioni o comportamenti delle persone la votazione avverrà a scrutinio segreto.

Il verbale dell'assemblea sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario è trascritto nel libro Verbali Assemblee Nazionale.

- Attribuzioni della Assemblea Nazionale -

Sono compiti della Assemblea ;

- a) determinare le direttive generali per l'azione da svolgere per il perseguimento dei fini sociali;
- b) deliberare sulle relazioni presentate dagli organi sociali;
- c) approvare il bilancio dell'Associazione;
- d) nominare e revocare i componenti della Direzione Nazionale
- e) nominare e revocare l'eventuale Organo di Controllo;
- f) nominare e revocare quanto previsto il soggetto della revisione legale dei conti;
- g) confermare o meno la sanzione dell'esclusione, se richiesto dal socio escluso dalla Direzione Nazionale_
- h) esaminare e deliberare su ogni altro argomento, relazione, proposta e documento ad essa sottoposti dal Consiglio Nazionale o dalla Direzione Nazionale;
- i) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- l) approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- m) approvare le modifiche statutarie con le maggioranze qualificate sopra specificate;
- n) deliberare lo scioglimento, la cessazione e l'estinzione dell'Associazione con le maggioranze qualificate sopra specificate;
- o) deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione, con le maggioranze qualificate sopra specificate;
- p) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 13) – Il Consiglio Nazionale

- Composizione -

Il Consiglio Nazionale è composto da:

i Presidenti delle Sezioni con o senza personalità giuridica; i componenti della Direzione Nazionale.

I Presidenti delle Sezioni, in caso di impossibilità a partecipare alla seduta del Consiglio Nazionale, sono tenuti a delegare per iscritto un componente del Consiglio Direttivo della propria Sezione, comunicandone il nominativo alla Direzione Nazionale.

Alle sedute del Consiglio Nazionale partecipano i componenti dell'Organo di controllo, se nominato.

Le sedute del Consiglio Nazionale, di norma, non sono aperte al pubblico. Il Presidente Nazionale può motivatamente decidere di ammettere a presenziare alla seduta persone estranee al Consiglio stesso.

- Convocazione e validità delle votazioni -

Il Consiglio Nazionale si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente Nazionale, previa deliberazione della Direzione Nazionale, che ne determina la data, il luogo e l'ordine del giorno.

Il Consiglio Nazionale può, inoltre, essere convocato in via d'urgenza:

- * su richiesta di almeno un quinto dei componenti del Consiglio Nazionale stesso, con l'obbligo di indicazione dell'argomento da trattare;
- * su richiesta motivata dell'organo di controllo se nominato.

In questi casi il Presidente Nazionale è tenuto a convocare il Consiglio Nazionale entro un mese dalla data di ricevimento della richiesta.

L'avviso di convocazione deve essere inviato ad ogni consigliere almeno sette giorni prima dell'adunanza a mezzo di posta elettronica ordinaria inoltrata all'indirizzo comunicato alla Direzione Nazionale mediante comunicazione scritta.

Il Consiglio Nazionale in prima convocazione è valido se è presente la maggioranza dei suoi componenti aventi diritto di voto; ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Il Consiglio Nazionale, sia in prima che in seconda convocazione, delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio Nazionale è presieduto dal Presidente Nazionale o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente Nazionale.

Il Consiglio Nazionale, prima della trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, provvede a nominare, se sono necessari, gli scrutatori nel numero ritenuto utile e il Segretario.

Le riunioni del Consiglio sono verbalizzate dal Segretario.

Il verbale del Consiglio Nazionale sottoscritto dal Presidente Nazionale e dal Segretario è trascritto nel libro Verbali del Consiglio Nazionale.

- Attribuzioni -

Il Consiglio Nazionale svolge funzioni di rete tra le Sezioni, di raccordo e di coordinamento tra il livello territoriale e il livello nazionale, di armonizzazione della programmazione delle attività delle Sezioni, di verifica e di controllo della conduzione dell'Associazione, nonché di consultazione, di proposta e di sostegno dell'attività della Direzione Nazionale.

Compete al Consiglio Nazionale:

- a) esaminare il documento previsionale di indirizzo politico programmatico e contabile (previsione delle entrate e delle spese) dell'anno successivo;
- b) formulare proposte e suggerimenti alla Direzione Nazionale sulle questioni di carattere generale indicate nel precedente articolo 5;
- c) esprimere pareri non vincolanti sulla costituzione di nuove Sezioni;
- d) esaminare, previa verifica, almeno due volte l'anno, l'elenco ufficiale delle Sezioni con o senza personalità giuridica;
- e) esprimere pareri non vincolanti sull'amministrazione straordinaria e/o lo scioglimento delle Sezioni, con o senza personalità giuridica, nei casi di acclarata inattività, di grave e comprovata mala gestione, di palese inosservanza del presente statuto o di leggi;
- f) realizzare iniziative per la promozione dell'immagine dell'Associazione.

Art. 14) La direzione nazionale

- Composizione, requisiti, insediamento, durata, cessazione e revoca -

La Direzione Nazionale si compone di un numero di membri variabile da 9 (nove) a 15 (quindici) determinato dall'Assemblea Nazionale in sede di nomina.

I soci fondatori dell'associazione nazionale sono membri di diritto della Direzione Nazionale, salva diversa volontà manifestata dal fondatore stesso.

I membri della Direzione Nazionale sono scelti fra gli associati persone fisiche.

I componenti la Direzione Nazionale devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- onorabilità personale, proveniente dal proprio vissuto e dall'esperienza professionale;
- professionalità misurata sulle specifiche attività istituzionali;
- indipendenza da interessi che siano divergenti o in conflitto con quelli propri dell'associazione.
- assenza di condanne penali passate in giudicato e procedimenti penali pendenti a carico.

Ciascun membro deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'Ente o al buon corso dell'attività.

I membri della Direzione Nazionale devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare la Direzione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.

I membri della Direzione Nazionale rispondono nei confronti dell'Associazione, dei creditori dell'Associazione, degli associati e dei terzi ai sensi degli articoli 2392, 2393, 2393 bis, 2394, 2394-bis, 2395, 2396 e 2407 del codice civile e dell'articolo 15 del decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39, in quanto compatibili.

Si applica in ogni caso il disposto dell'articolo 2475 ter del codice civile.

Dalla funzione di membro della Direzione Nazionale si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.

I membri della Direzione Nazionale durano in carica cinque anni cioè fino all'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio del quinto esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata e possono essere rieletti.

La seduta di insediamento deve tenersi entro trenta giorni dalla data dell'Assemblea di elezione. Essa viene convocata dal Presidente Nazionale uscente con un anticipo di almeno dieci giorni. In caso di inattività del Presidente uscente, la convocazione viene fatta dal vicepresidente uscente o dal membro uscente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione Nazionale. La seduta è presieduta dal Consigliere uscente con maggiore anzianità di iscrizione all'Associazione Nazionale.

I membri della Direzione Nazionale restano in carica fino alla data di insediamento della nuova Direzione Nazionale.

Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più membri, gli altri provvedono a sostituirli; i membri così nominati restano in carica sino all'assemblea nazionale convocata per l'approvazione del bilancio dell'anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta.

La carica di membro della Direzione Nazionale è gratuita salvo il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico.

- Attribuzioni della Direzione Nazionale -

Alla Direzione Nazionale spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione dell'associazione.

La Direzione Nazionale dà inoltre esecuzione alle determinazioni dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale adottando tutti i provvedimenti necessari per la loro attuazione.

La Direzione Nazionale ha anche il compito di elaborare e adottare le strategie necessarie a realizzare i principi di unità, autonomia e solidarietà previsti dal presente Statuto.

Compete alla Direzione Nazionale:

- a) eleggere, tra i propri componenti, il Presidente Nazionale dell'Associazione;
- b) eleggere, tra i propri componenti, il Vice Presidente Nazionale;
- c) adottare il bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Nazionale;
- d) adottare il documento previsionale di indirizzo politico programmatico e contabile (previsione delle entrate e delle spese) dell'anno successivo da sottoporre al Consiglio Nazionale e all'Assemblea Nazionale prima della loro adozione;
- f) adottare lo schema di statuto tipo per le sezioni dell'associazione;
- g) adottare il regolamento generale ed i regolamenti previsti dal presente statuto e quelli che ritiene di adottare per il buon funzionamento dell'associazione, ivi compreso il regolamento

per l'adozione dell'emblema e per l'utilizzo dell'emblema e della denominazione dell'associazione nonché per la tutela della proprietà degli stessi da ogni eventuale uso improprio o abuso;

- h) concedere patrocini e deliberare la partecipazione ad iniziative pubbliche;
- i) deliberare la convocazione e l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- n) deliberare l'accettazione di legati, eredità e donazioni in favore dell'Associazione Nazionale;
- o) vigilare sulle Sezioni per il rispetto delle norme statutarie;
- p) proporre la nomina dell'eventuale Organo di controllo;
- q) deliberare l'esclusione del socio nei casi previsti dal presente statuto;
- r) autorizzare il Presidente a resistere in giudizio ed a nominare procuratori ed avvocati necessari per l'assistenza legale;
- s) adottare ogni altro provvedimento su materie e questioni non attribuite ad altri organi dell'Associazione.
- t) esprimere il parere per la nomina del Segretario Generale e del Tesoriere.

Il Presidente è autorizzato, in caso di comprovata urgenza, ad adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, salvo ratifica nella successiva riunione della Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale può nominare al suo interno Consiglieri Delegati Nazionali.

In tal caso ai Consiglieri Delegati Nazionali spetta la rappresentanza dell'Associazione Nazionale nei limiti dei poteri a loro attribuiti in occasione della nomina.

- Convocazione e validità delle sedute della Direzione Nazionale -

La Direzione Nazionale si riunisce ordinariamente ogni mese e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario il Presidente o ne facciano richiesta almeno un terzo dei membri, previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di posta elettronica ordinaria inoltrata all'indirizzo comunicato alla Direzione Nazionale mediante comunicazione scritta.

La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 7 (sette) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore.

Tali formalità non sono necessarie nei confronti dei membri presenti qualora, alla fine di ciascuna riunione, il Presidente stabilisca il giorno, l'ora ed il luogo della successiva riunione.

Alle riunioni della Direzione Nazionale hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, tutti i soci legittimati ad intervenire all'assemblea nazionale e i componenti dell'Organo di Controllo se nominato. Solo nelle riunioni aventi come ordine del giorno valutazioni e comportamenti delle persone i soci non potranno intervenire alla riunione della Direzione.

La Direzione Nazionale è regolarmente costituita con la presenza di almeno tre dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Direzione è in ogni caso validamente costituita, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purchè i componenti dell'Organo di Controllo se nominati siano stati informati e non vi si oppongano.

Le riunioni della Direzione possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza purchè ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentita al Presidente della Direzione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove compresenti il Presidente ed il Verbalizzante.

Di ogni seduta della Direzione Nazionale si redige il processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario, trascritto sul libro dei verbali della Direzione Nazionale.

La Direzione Nazionale delibera la decadenza automatica dei qualunque suo componente che abbia maturato tre assenze ingiustificate consecutive.

Art. 15) Il Presidente Nazionale

- Elezione -

Il Presidente Nazionale dell'Associazione è eletto dalla Direzione Nazionale al proprio interno nella seduta di insediamento, a voto palese, a maggioranza di voti dei presenti.

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere rieletto.

- Attribuzioni del presidente -

Il Presidente Nazionale ha la legale rappresentanza dell'Associazione e la rappresenta di fronte a terzi ed in giudizio pertanto ha il potere di sottoscrivere tutti gli atti riconducibili all'Associazione. Al Presidente è altresì attribuita la rappresentanza politica dell'Associazione Nazionale.

Il Presidente Nazionale rappresenta l'Associazione sia in Italia che all'estero.

Il Presidente rappresenta l'Associazione Nazionale nei rapporti con organizzazioni, enti, istituzioni nazionali e internazionali.

Ha poteri di iniziativa verso l'interno e verso l'esterno per la promozione di attività finalizzate al perseguimento degli scopi statutari della Associazione.

Spetta al Presidente:

- a) stabilire l'ordine del giorno, convocare, presiedere e dirigere le sedute della Direzione Nazionale. È facoltà dei componenti della Direzione richiedere l'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno;
- b) curare l'esecuzione delle deliberazioni della Direzione Nazionale, del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
- c) proporre alla Direzione Nazionale l'ordine del giorno del Consiglio Nazionale e dell'Assemblea Nazionale;
- d) sottoscrivere la corrispondenza e gli atti di amministrazione;
- e) dirigere, coordinare, controllare il personale e i collaboratori retribuiti;
- f) esercitare la sorveglianza sull'andamento morale ed economico dell'Associazione e delle sezioni;
- g) nominare il Segretario generale dell'associazione e il Tesoriere dell'associazione, previo parere favorevole del Direttivo Nazionale;

Il Presidente è autorizzato, in caso di comprovata urgenza, ad adottare i provvedimenti di competenza della Direzione Nazionale, salvo ratifica nella successiva riunione della Direzione Nazionale.

In caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente, la Direzione Nazionale sarà convocata in via d'urgenza dal Vice Presidente o, in mancanza, dal componente con

maggiore anzianità di iscrizione associativa al fine di procedere, previo reintegro numerico della Direzione Nazionale, alla nomina di un nuovo Presidente.

Art. 16) Il Vicepresidente.

Il Vicepresidente Nazionale dell'Associazione è eletto dalla Direzione Nazionale tra i suoi componenti nella seduta di insediamento, a voto palese, a maggioranza di voti dei presenti.

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente in tutte le sue funzioni e ne esercita i poteri eventualmente delegatigli.

In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, il Vice Presidente ne svolge tutte le funzioni.

Art.17) Il Segretario Generale

Il Segretario Generale dell'Associazione è designato dal Presidente, tra i soci, previo parere favorevole della Direzione Nazionale,

Compete al Segretario Generale:

- a) la tenuta dei libri sociali;
- b) la regolare convocazione, svolgimento e verbalizzazione delle riunioni degli organi sociali;
- c) la comunicazione e la notifica delle delibere degli organi sociali alle strutture territoriali dell'Associazione;
- d) il costante raccordo fra gli organi sociali centrali e quelli delle strutture territoriali;
- e) la tenuta della corrispondenza, dei fascicoli dei singoli soci e dell'archivio dell'Associazione.
- f) intrattenere i rapporti con le Pubbliche Amministrazioni e con i soggetti esterni per conto e su indicazione del Presidente.
- g) organizzare i servizi del Segretariato Generale e deciderne la struttura conformemente alle indicazioni della Direzione Nazionale.

Il Segretario Generale collabora con il Presidente Nazionale nel disbrigo delle attività di gestione della Associazione.

il Segretario Generale decade al momento della decadenza del Presidente che l'ha nominato.

In caso di decadenza o di sue dimissioni resta fermo l'obbligo del Segretario Generale di garantire le sue prestazioni sino alla nomina del suo successore.

Il Segretario Generale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa dal Presidente.

Art. 18) Il Tesoriere Nazionale

Il Tesoriere Nazionale dell'Associazione è designato dal Presidente tra i soci , previo parere favorevole del Direttivo Nazionale,

Compete al Tesoriere Nazionale:

- a) Provvedere alla gestione e alla materiale esecuzione delle entrate e delle uscite deliberate dalla Direzione Nazionale e/o da eventuali Amministratori delegati.
- b) rendicontare le entrate e le uscite, dandone informazione alla Direzione Nazionale con cadenza bimestrale.
- c) la predisposizione del bilancio nonché la redazione dei documenti di programmazione economica, da sottoporre all'esame e all'approvazione della Direzione Nazionale e del Consiglio Nazionale;
- d) tenere i rapporti con l'Organo di controllo se nominato;

Al Tesoriere sono conferiti tutti i poteri necessari per l'adozione di un funzionale ed efficiente sistema amministrativo contabile dell'Associazione che assicuri economicità e controllo della gestione.

il Tesoriere Nazionale decade al momento della decadenza del Presidente che l'ha nominato.

In caso di decadenza o di sue dimissioni resta fermo l'obbligo del Tesoriere di garantire le sue prestazioni sino alla nomina del suo successore.

Il Tesoriere Nazionale può essere revocato in qualsiasi momento per giusta causa dal Presidente.

Art. 19) Organo di controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea Nazionale nomina nei modi previsti dalla legge un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare, nei casi e modi previsti dalla legge, la revisione legale dei conti.

Esso esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

I componenti l'Organo di controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio Nazionale, della Direzione Nazionale e a quelle dell'Assemblea Nazionale che approva il bilancio.

I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente della Direzione Nazionale o del Consiglio Nazionale.

Art. 20) Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea Nazionale nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Nei casi e nei modi previsti dalla legge la revisione legale dei conti può essere affidata all'organo di controllo.

Art. 20-bis) Incompatibilità

Tutte le cariche di cui al presente Statuto sono incompatibili:

- a. con il percepimento di emolumenti da parte dell'Associazione Nazionale "Studenti con le Stellette APS", anche indiretto (agenzie interinali, cooperative, società partecipate);
- b. con la titolarità di cariche presso altro ente, società e/o associazione, che persegue scopi ed attività istituzionali analoghi ed in concorrenza a quelli dell'Associazione Nazionale "Studenti con le Stellette APS".

Art. 21) Patrimonio dell'Associazione

- Composizione -

Il patrimonio dell'Associazione è destinato all'assolvimento degli scopi statutari. Il patrimonio dell'associazione è l'insieme dei beni, mobili ed immobili di proprietà dell'Ente.

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- dai contributi degli associati e dalle eventuali quote associative;
- da eventuali contributi e/o aliquote delle Sezioni territoriali nella misura e modalità fissate dalla Direzione Nazionale;
- dai contributi e dalle sovvenzioni ordinarie e speciali dello Stato, delle regioni e di ogni altro ente pubblico o privato;
- dai contributi e dalle sovvenzioni delle istituzioni dell'Unione europea, degli altri organismi ed istituzioni esteri o internazionali;
- dalle provvidenze previste per le associazioni di promozione sociale;

- dal ricavato dell'organizzazione di manifestazioni;
- da contributi pervenuti in seguito a raccolte pubbliche,
- da donazioni, eredità, legati e lasciti in generale da privati;
- dai proventi di attività di raccolta fondi;
- da eccedenze di bilancio;
- dalle entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste, lotterie e sottoscrizioni anche a premi;
- da ogni eventuale altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo dell'associazione, nel rispetto della legge vigente.

- Funzioni -

Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria così come definita dal presente Statuto all'articolo 3 ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai fini di quanto sopra è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche in occasione di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Sono considerate in ogni caso operazioni di distribuzioni indiretta di utili:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del 40% (quaranta per cento) rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del Decreto Legislativo 15 giugno 2015 n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h);
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle Banche e dagli Intermediari Finanziari autorizzati, di interessi passivi in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiore di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

Art. 22) Organizzazione e funzionamento del livello territoriale – La Sezione

L'articolazione funzionale dell'Associazione prevede, all'art. 4, il "livello territoriale", quale manifestazione del radicamento associativo sul territorio, in risposta ai bisogni specifici locali di valorizzazione della storia e delle esperienze locali.

Il "livello territoriale" si sostanzia nella costituzione di una "Sezione".

La Sezione deve avere un numero minimo di almeno sette soci. Essa viene costituita di norma per territorio provinciale secondo quanto previsto dal Regolamento Generale.

Le Sezioni, a seconda della forma giuridica assunta, sono disciplinate secondo quanto stabilito dalle norme codicistiche in materia. Dovranno costituirsi in forma associativa e laddove esigenze di carattere normativo nazionale e/o locale lo richiedano, nonché per ragioni di opportunità, potranno richiedere con il parere favorevole del Direttivo Nazionale, il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 23) Funzionamento delle sezioni

Le Sezioni sia nei rapporti interni che nei rapporti intra associativi e nei rapporti verso terzi, godono di piena autonomia amministrativa, contrattuale, giuridica e nei limiti stabiliti dalla legge per i vari tipi di associazione – riconosciute o non riconosciute - anche patrimoniale, da esercitare nei limiti stabiliti dal presente Statuto, dalle delibere dell'assemblea nazionale e della Direzione Nazionale, e dal Regolamento Generale, il quale stabilirà anche le modalità della loro costituzione, della loro amministrazione, della loro organizzazione interna e del loro scioglimento.

Tutte le Sezioni sono rappresentate di fronte a terzi e in giudizio dal proprio Presidente.

Art. 24) Costituzione delle sezioni.

Le Sezioni che intendono condividere i principi costitutivi, le finalità statutarie e le attività dell'Associazione Nazionale quali descritte all'articolo 3 del presente statuto, i principi di "Unità", "Solidarietà" e "Autonomia" stabiliti dall'articolo 4 del presente statuto, utilizzando lo stesso emblema distintivo e la stessa denominazione dell'Associazione Nazionale devono avanzare espressa domanda motivata alla Direzione Nazionale, allegando bozza dell'atto costitutivo e dello statuto non difforme per struttura e contenuti di fondo da quello tipo appositamente predisposto dalla Direzione Nazionale.

Nello statuto delle Sezioni di cui al presente articolo devono essere espressamente previsti i seguenti requisiti:

- la natura no profit;
- l'accettazione dei principi contenuti nello Statuto dell'Associazione Nazionale;
- il perseguimento delle finalità dell'Associazione come previste dall'articolo 3 del presente Statuto;
- l'accettazione esplicita dei principi di "unità", di "solidarietà" e di "autonomia" stabiliti all'art. 4 del presente Statuto;
- la gestione democratica della Sezione attraverso organismi liberamente eletti dai Soci;
- le modalità di amministrazione, di gestione e di scioglimento;
- l'obbligo di devolvere il patrimonio residuo, in caso di scioglimento della Sezione, ove consentito e nel rispetto della legge, ad altra Sezione Territoriale dell'Associazione Nazionale o all'Associazione Nazionale stessa.

La Sezione che intende chiedere il riconoscimento della personalità giuridica dovrà ricevere il parere favorevole della Direzione Nazionale facendone a tal fine apposita domanda.

La Direzione Nazionale è tenuta a decidere sia nel caso di richiesta di costituzione della sezione che nel caso di richiesta di parere relativo al riconoscimento, entro quattro mesi dalla data di ricevimento della domanda.

In caso di accettazione della domanda di costituzione della Sezione la Direzione Nazionale provvederà a concedere alla stessa nei modi e limiti previsti dal relativo regolamento, l'uso del medesimo emblema e della medesima denominazione dell'Associazione Nazionale.

Il venir meno anche di uno solo dei requisiti specificati nel presente articolo in capo alla Sezione o l'ottenimento da parte della Sezione del riconoscimento della personalità giuridica in assenza o in contrasto con il parere della Direzione Nazionale, legittimerà la

Direzione Nazionale a revocare alla Sezione la licenza di utilizzo dell' emblema e della denominazione dell'Associazione Nazionale e a disporre lo scioglimento.

Art. 25) Scioglimento delle sezioni

Per scioglimento della sezione si intende la dissociazione dell'Associazione Nazionale dall'Associazione Territoriale e viene attuato attraverso la revoca all'Associazione Territoriale della licenza di utilizzo dell'emblema e della denominazione dell'Associazione Nazionale effettuata nei modi previsti dal relativo regolamento, nonché attraverso la cancellazione dei soci di sezione dal Registro Nazionale dei soci.

Le Sezioni possono essere sciolte solo:

- a) per volontà dell'Assemblea Nazionale;
- b) per la mancanza del numero minimo di soci di cui all'art. 22;
- c) per tutti gli altri motivi previsti dal presente statuto e dal regolamento di utilizzo dell'Emblema e della Denominazione dell'Associazione Nazionale e da ogni altro regolamento dell'Associazione Nazionale.

Art. 26) Bilancio

L'esercizio associativo è annuale, si apre l'1 gennaio e si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, ovvero in caso di motivate ragioni entro 180 giorni dalla fine dell'esercizio, la Direzione Nazionale deve sottoporre all'Assemblea Nazionale degli Associati per l'approvazione un bilancio redatto dal Tesoriere nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di enti del terzo settore.

Una percentuale degli utili e avanzi di gestione, dovrà essere accantonata in apposita riserva. In fase di approvazione del bilancio l'assemblea Nazionale delibera su proposta della Direzione Nazionale e dell'Organo di Controllo ove presente, la percentuale da accantonare in detta riserva e le modalità di eventuale utilizzo per l'anno in corso della riserva sino a quel momento accantonata.

Il resto degli utili e avanzi di gestione, dedotta la riserva di cui sopra, saranno impiegati esclusivamente nelle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Il Bilancio come sopra redatto dovrà quindi essere pubblicizzato nei modi previsti dalla vigente normativa in materia di enti del terzo settore.

Art. 29) Devoluzione

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto nel rispetto di quanto previsto dalla legge ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Direttivo su conforme parere dell'Ufficio del Registro del Terzo Settore.

Art. 29) Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme degli Enti del Terzo Settore e del codice civile.